

COMUNE DI GROSSETO



REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Legge Regione Toscana n. 62/2018)

approvato con deliberazione consiliare
n. 106 del 18/12/2013 e modificato con deliberazione consiliare n. 53
del 31/03/2017, n. 36 del 28/02/2018 e n. 93 del 29/06/2023

Titolo I – Norme generali

| | |
|--|--------|
| art. 1: ambito di applicazione | pag. 4 |
| art. 2: definizioni | pag. 4 |
| art. 3: durata delle concessioni | pag. 5 |
| art. 4: imprenditori agricoli | pag. 5 |
| art. 5: modalità di registrazione delle presenze | pag. 5 |
| art. 6: norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche | pag. 5 |
| art. 7: vendita a mezzo di veicoli | pag. 6 |
| art. 8: svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali | pag. 6 |
| art. 9: Criteri di assegnazione in concessione dodicennale dei posteggi | pag. 6 |
| art.10: Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi | pag. 7 |
| art.11: Normativa igienico-sanitaria | pag. 8 |
| art.12: Orari | pag. 8 |
| art.13: Attività stagionali | pag. 8 |
| art.14: Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse | pag. 8 |

Titolo II - mercati

| | |
|---|---------|
| art.15: Mercati: localizzazione, caratteristiche ed orari | pag. 9 |
| art.16: Norme in materia di funzionamento dei mercati | pag. 9 |
| art.17: Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi | pag. 9 |
| art.18: Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze | pag. 10 |
| art.19: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati | pag. 10 |
| art.20: Mercati straordinari | pag.10 |
| art.21: Revoca della concessione del posteggio | pag.10 |
| art.22: Obblighi del concessionario revocato o decaduto | pag. 11 |
| art.23: Definizione di Mercato Coperto | pag. 11 |
| art.24: Gestione del Mercato Coperto | pag. 11 |
| art.25: Obblighi del concessionario del posteggio | pag. 12 |
| art.26: Divieto di accesso agli automezzi | pag. 12 |
| art.27: Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio | pag. 12 |

Titolo III – fiere promozionali

| | |
|--|---------|
| art.28: Fiere Promozionali | pag. 13 |
| art.29: Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi | pag. 13 |
| art.30: Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti | pag. 13 |
| art.31: Fiere Promozionali: localizzazione, caratteristiche ed orari, date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche | pag. 13 |
| art.32: Affidamento dell'organizzazione e della gestione delle fiere | |

promozionali pag. 13

Titolo IV – posteggi fuori mercato

art.33: Posteggi Fuori Mercato: Individuazione, Localizzazione,
caratteristiche ed orari pag. 14

Titolo V – commercio itinerante

art.34: Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante pag. 14

art.35: Divieto di svolgimento di commercio su aree pubbliche in forma
itinerante pag. 15

art.36: Commercio itinerante sulle aree demaniali degli arenili pag. 16

Titolo VI – manifestazioni commerciali a carattere straordinario

art.37: Autorizzazione pag. 17

art.38: Modalità pag. 17

art.39: Responsabilità del soggetto organizzatore e gestore pag. 17

art.40: Autorizzazioni temporanee di commercio nell'ambito di
manifestazioni a carattere non commerciale pag. 17

Titolo VII – norme transitorie e finali

art.41: Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi pag. 18

art.42: Tariffe per la concessione del suolo pubblico pag. 18

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 (*Ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5 della L.R. 23/11/18 n. 62 e succ. mm. ii. (*Codice del Commercio*).
2. Il regolamento fa parte integrante e sostanziale del Piano comunale per l'esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche (art. 43, comma 1 del Codice del Commercio), che viene approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative (art. 43, comma 3 del Codice del Commercio).

ART. 2 (*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni contenute nel Codice del Commercio, si intendono:
 - 1.a. per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi e senza rilevazione delle assenze dei concessionari;
 - 1.b. per presenze in un mercato, fiera o posteggio fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
 - 1.c. per Mercato Coperto, il bene immobile appartenente al demanio pubblico del Comune di Grosseto, in cui sono collocati posteggi attrezzati a "posto fisso" che vengono dati in concessione ad operatori commerciali con provvedimenti autorizzativi all'occupazione permanente per esercitarvi la vendita al minuto del settore alimentare ed anche non alimentare (ma con le limitazioni di cui al successivo art 23 comma 5);
 - 1.d. per posteggio attrezzato del Mercato Coperto, il posteggio corredato da apposito banco in muratura che viene dato in concessione;
 - 1.e. per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro, purché non assegnato;
 - 1.f. per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio di una fiera o di un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - 1.g. per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - 1.h. per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

ART. 3 (*Durata delle concessioni*)

1. La durata delle autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio è di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che

l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento dell'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

2. Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appartenenti al demanio di altri Enti hanno validità per la durata della relativa concessione rilasciata dall'Ente proprietario dell'area.
4. Per le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario la durata delle autorizzazioni e delle relative concessioni posteggio hanno durata rispettivamente pari a quella prevista dal bando di assegnazione e dal progetto deliberato dalla Giunta Comunale.

ART. 4 (*Imprenditori agricoli*)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli, come definiti dal D. Lgs. 228/2001 e dalla L.R. n. 45 del 27/07/07, per quanto attiene al rilascio della sola concessione di posteggio nei mercati, o della concessione temporanea per le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita, per l'occupazione giornaliera dei posteggi loro riservati e temporaneamente vacanti e per il rispetto degli orari di vendita.
2. Per l'esercizio in forma itinerante o su posteggio sul territorio comunale l'imprenditore agricolo dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta comunicazione, al Comune ove ha sede l'impresa agricola, della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 228/2001 e dimostrare di essere in possesso della regolarità contributiva.

ART. 5 (*Modalità di registrazione delle presenze*)

1. La registrazione delle presenze nel mercato, nei posti fuori mercato e nelle fiere promozionali gestite dal Comune viene effettuata dalla Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul posteggio assegnato entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

ART. 6 (*Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche*)

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le attrezzature di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle attrezzature di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le attrezzature di protezione suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.

4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' obbligatorio mantenere nel posteggio i propri automezzi commerciali (che non siano comunque AUTOMOBILI), siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, entro lo spazio destinato a posteggio. Nel caso di un titolare di due posteggi contigui è consentito mantenere nei posteggi un unico automezzo commerciale. Sono escluse le aree in cui è vietato introdurre veicoli e la vendita è operata solo con banco.
6. E' fatto obbligo agli operatori di mantenere costantemente pulito il proprio posteggio conferendo i rifiuti in appositi contenitori che al termine dell'attività di vendita dovranno essere chiusi e depositati nei cassonetti e/o sul posto, previo accordo con il soggetto gestore, nelle modalità e condizioni previste dall'art. 20 del vigente Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale *“Art. 20 – Gestione delle aree occupate da mercati ambulanti 1. In occasioni di mercati ambulanti svolti in aree pubbliche, nonché su quelle private soggette ad uso pubblico, i concessionari e gli occupanti sono tenuti a mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliere, separare e differenziare i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, riducendone i volumi e creando il minimo ingombro. 2. Tutti i rifiuti, compresi i putrescibili, devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta, fatta eccezione per la carta e il cartone. 3. I concessionari e gli occupanti devono lasciare i rifiuti riconducibili al multimateriale nei rispettivi parcheggi per consentire al Gestore di provvedere al loro regolare ritiro. Tutte le altre tipologie di rifiuto dovranno essere allocate nei rispettivi contenitori stradali, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria.”*
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, ove si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
9. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali “spuntisti”, rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato, nonché le eventuali riserve (in via prioritaria). Qualora dunque l'assegnatario di un posteggio riservato risulti assente, o il posteggio non sia stato assegnato, verrà assegnato giornalmente in via prioritaria ad un soggetto avente i requisiti previsti dalla riserva ed in via secondaria ad altro operatore anche se non in possesso di tali requisiti.
10. E' fatto obbligo da parte degli operatori commerciali, titolari di posteggio, di esibire l'autorizzazione e la concessione posteggio in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
11. E' fatto obbligo da parte degli operatori commerciali, titolari di posteggio, di esporre in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza il cartello identificativo del numero del posteggio assegnato.

ART. 7 (Vendita a mezzo di veicoli)

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il Comune può consentire in alcune aree il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

ART. 8 (Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali)

1. Per motivi di tutela ambientale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non è consentito, salvo quanto previsto dal successivo art. 36.

ART. 9 (Criteri di assegnazione in concessione dodecennale dei posteggi)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato il Comune predispone un bando contenente:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di un posteggio fuori mercato di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della Legge Regionale;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
2. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi .
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodicennale di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato è presentata al Comune a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. Prima della pubblicazione del bando comunale può procedersi alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, qualora venga fatta apposita richiesta in tal senso da uno o più operatori del commercio, anche a prescindere dalle scadenze di cui al comma 2.
5. L'assegnazione avviene nel rispetto delle seguenti ordini priorità;
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato;
 - b) a parità di presenze, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - d) sorteggio.

ART. 9 bis (Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione)

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);
 - b) utilizzo di strutture ecocompatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno e/o ecocompatibili , o quali automezzi a basso impatto ambientale (3 punti).
2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

ART. 10 (Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi)

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato e nelle fiere promozionali è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del presente regolamento. A parità di condizioni si tiene conto dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta. E' esclusa per i posteggi su area scoperta dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o del concedente, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune o del concedente.

ART. 11 (*Normativa igienico-sanitaria*)

1. Per l'esercizio del commercio su area pubblica, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato s'intendono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti, particolarmente in materia di vendita e somministrazione di generi alimentari.
2. Il commercio di animali vivi dev'essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. Nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio, o nei posteggi contigui, in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 c. 9 della L. R. 62/2018 "codice del Commercio" si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario. Relativamente al mercato settimanale del giovedì in via Ximenes e piazza Esperanto l'assolvimento all'obbligo della dotazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza dei servizi igienici del mercato coperto posto tra via dei Lavatoi e via Fossombroni.
4. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

ART. 12 (*Orari*)

1. Gli orari di entrata e di uscita dei concessionari dei posteggi nonché gli orari di vendita nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali gestite dal Comune e nei posteggi fuori mercato vengono determinati con provvedimento del Sindaco.

ART. 13 (*Attività stagionali*)

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi devono essere comunque previsti nel Piano per il Commercio su Aree Pubbliche che viene approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 14 (*Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse*)

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo dei mercati ed il numero di posteggi in essi previsti; il Comune terrà conto, ove possibile, delle scelte dell'operatore.

TITOLO II - MERCATI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 15 (*Mercati: localizzazione, caratteristiche ed orari*)

1. La localizzazione e le caratteristiche dei mercati sono quelle indicate nel Piano di cui il presente regolamento fa parte integrante.
2. Le caratteristiche di ogni singolo mercato sono riportate nelle planimetrie in allegato, nelle quali sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero e la dislocazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
3. L'accesso alle aree è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere dai mezzi.

ART. 16 (*Norme in materia di funzionamento dei mercati*)

1. Ove la data di svolgimento dei mercati ricada in giornate festive, gli stessi verranno svolti nelle giornate previste con esclusione di quelli ricadenti nei giorni del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 dicembre. In questi casi il mercato verrà svolto nel giorno feriale antecedente.
2. Ogni operatore deve provvedere a lasciare il posteggio in concessione completamente sgombro da merci, rifiuti e nettezza di qualsiasi genere. La raccolta dei medesimi deve avvenire nelle attrezzature, nei tempi e con le modalità previste per il relativo servizio .
3. Nel Mercato di Marina di Alberese, in area demaniale non comunale, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto anche al Disciplinare per la gestione delle piazzole, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
4. Nel caso in cui il giorno 15 settembre sia di sabato sarà data priorità allo svolgimento del mercato stagionale estivo di piazza Unità d'Italia e non allo svolgimento del posteggio fuori mercato stagionale invernale che comincerà dal sabato successivo.
5. In caso di spostamento (o di modifica che richieda spostamenti di parte dei posteggi) di una parte del mercato o della fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori

solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.

6. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

ART. 17 (*Criteri di variazione per migioria e scambio di posteggi*)

1. L'ufficio del commercio su aree pubbliche provvede a redigere di norma, almeno una volta all'anno, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) e a pubblicare, nel caso ci siano richieste in tal senso da parte di uno o più operatori, un bando per le migiorie.
2. Il bando sarà comunicato alle Associazioni di categoria del commercio.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al Comune, entro il settimo giorno dell'emissione del bando.
4. I criteri per la migioria del posteggio sono i seguenti:
 - 4.a. maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
 - 4.b. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.
5. Lo scambio di posto fra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

ART. 18 (*Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze*)

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.

ART. 19 (*Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati*)

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale impresa attiva nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge 27/1993, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1. L'assegnazione di quelli non riservati occasionalmente liberi sarà fatta prioritariamente ai soggetti che non godono appunto delle particolari riserve.

4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta. E' esclusa per i posteggi del mercato coperto, su area scoperta dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune.

ART. 20 (*Mercati straordinari*)

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

ART. 21 (*Revoca della concessione del posteggio*)

1. La concessione del posteggio presso i mercati o posteggi fuori mercato potrà essere revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - a. perdita della qualifica di produttore agricolo o decadenza dall'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni;
 - b. decorsi 45 gg. dalla scadenza dell'ultima rata senza aver provveduto al pagamento dell'intero canone dovuto per l'anno di riferimento per il mercato coperto, previa diffida a pagare da notificare entro il 20/01 successivo;
 - c. mancato adeguamento delle strutture insistenti sul posteggio alle prescrizioni tecniche ed igienico - sanitarie vigenti, previa diffida all'adeguamento.

ART. 22 (*Obblighi del concessionario revocato o decaduto*)

1. In caso di revoca o di decadenza il concessionario è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune, a lasciare libero il posteggio.
2. Scaduto il termine assegnato ove sul posteggio permangano attrezzature, merci od altro, viene disposta la loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario revocato o decaduto.

CAPO II – MERCATO COPERTO

ART. 23 (*Definizione di Mercato Coperto*)

1. Il Mercato Coperto di P.za dei Lavatoi è un bene immobile appartenente al demanio pubblico del Comune in cui sono collocati posteggi attrezzati a “posto fisso” che vengono dati in concessione dodecennale ad operatori commerciali con provvedimenti autorizzativi all'occupazione permanente del suolo pubblico per esercitarvi la vendita al minuto alimentari e non alimentari con le limitazioni di seguito indicate.
2. I posteggi sono identificati secondo la planimetria allegata al Piano comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche. La concessione del posteggio dà diritto altresì alla utilizzazione del corrispondente deposito nel seminterrato.
3. I posteggi sono ventidue.
4. I posteggi dal numero diciotto al numero ventidue sono riservati agli imprenditori agricoli per la vendita dei loro prodotti, anche non alimentari ma limitatamente alle piante e ai fiori.
5. I numeri cinque, nove, undici, dodici, quattordici, sedici, possono essere assegnati al settore alimentare ma anche al non alimentare purché limitatamente alle seguenti tipologie:
 - prodotti per l'igiene della casa e della persona;
 - casalinghi;

- piante e fiori.

6. Il posteggio numero 5 è destinato prioritariamente alla vendita di generi alimentari con somministrazione.

7. Nel periodo antecedente l'emissione del bando per l'assegnazione dei posteggi vuoti e limitatamente ad un periodo temporale non superiore ai 12 mesi è ammissibile consentire, previo bando approvato da apposita determinazione dirigenziale, l'utilizzo dei posteggi liberi, senza attivare alcun tipo di utenza, per consentire l'esposizione senza vendita da parte dei titolari di posteggio frontisti o adiacenti a quelli liberi che intendano farne richiesta.

L'uso è assoggettato soltanto al pagamento delle spese condominiali calcolate in misura proporzionale al periodo di occupazione, nonché al pagamento del 20% del canone previsto per il posteggio chiesto per l'esposizione.

ART. 24 (*Gestione del Mercato Coperto*)

1. Le strutture mobili ed immobili di proprietà comunale sono installate e mantenute in condizioni di funzionalità da parte del Comune che ne cura la manutenzione e conservazione, fatta eccezione per quanto posto a carico dei concessionari nei commi successivi e salvo intese fra Comune ed operatori commerciali del mercato, oggetto di apposita convenzione, con cui tutti o parte degli interventi del Comune potranno essere effettuati dagli operatori stessi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di allestire ed attrezzare a proprie spese il posteggio per la vendita dei generi previsti dall'autorizzazione e risultanti dalla concessione del posteggio, conformandosi alle disposizioni tecniche ed igienico - sanitarie vigenti; tali attrezzature e l'arredo restano di proprietà del concessionario.
3. Sono parimenti a carico dei concessionari le spese per la piccola manutenzione e per la manutenzione ordinaria relativa al posteggio assegnato.
4. Cessata la concessione del posteggio questo dovrà essere ripristinato nel suo aspetto originario a cura dell'ultimo concessionario, nei termini temporali assegnati dal Comune, salvo che il subentrante non rilevi le strutture esistenti.
5. Scaduto il termine assegnato, ove sul posteggio permangano attrezzature, merci od altro ne sarà disposta la rimozione con relative spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario cessato.
6. Il Comune, previo bando pubblico, può approvare apposita convenzione con un Consorzio o Cooperativa di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento del mercato. Nel bando sarà prevista la priorità per il Consorzio o la Cooperativa dei commercianti che operano all'interno del mercato.

ART. 25 (*Obblighi del concessionario del posteggio*)

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il Mercato Coperto è fatto obbligo di:
 - a. occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - b. sgombrare il posteggio delle merci al termine del mercato, mentre vi potranno permanere le attrezzature per la vendita;
 - c. asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere aventi chiusura ermetica;
 - d. non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - e. non accendere fuochi all'interno del Mercato;
 - f. conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature, i muri, le colonne ed il pavimento di propria pertinenza e non arrecare danni alle strutture del Mercato. Gli eventuali

danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai dipendenti o dai soci, dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario del posteggio;

g. trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre attestazione di avvenuto pagamento delle singole o dell'unica rata del canone di concessione posteggio a mezzo pec comune.grosseto@postacert.toscana.it

ART. 26 (Divieto di accesso agli automezzi)

1. Fatta eccezione per i carretti a mano utilizzati per il trasporto, il carico e lo scarico merci, non è consentita l'entrata di altri mezzi e automezzi nel Mercato Coperto.

ART. 27 (Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio)

1. I titolari di concessione di posteggio presso il Mercato Coperto dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale .

2. Per i posteggi che eventualmente dovessero essere assegnati nel corso dell'anno, il canone sarà dovuto dalla data di efficacia dell'autorizzazione e della concessione posteggio.

3. Le modalità, condizioni e scadenze di pagamento dei canoni dovuti sono indicate nella determinazione dirigenziale con cui ogni anno sono elencati i concessionari / debitori del mercato.

TITOLO III - FIERE PROMOZIONALI

ART. 28 (Fiere Promozionali)

1. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che il Piano non stabilisca l'affidamento dell'organizzazione e della gestione dell'intera manifestazione ai sensi del successivo art. 32.

2. Le Fiere Promozionali di cui al comma 1 sono istituite e vengono svolte per la durata del Piano e fino alla revisione dello stesso. In caso di eliminazione della Fiera dal Piano nessuna rivendicazione o pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Comune da parte dei soggetti promotori e gestori e da parte dei soggetti aggiudicatori.

ART. 29 (Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi)

1. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle priorità di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e comunicati alle Associazioni di categoria interessate.

3. Nelle fiere promozionali di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

4. Nelle fiere promozionali di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione per almeno due terzi della durata della manifestazione.

ART. 30 (Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti)

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART 31 (Fiere Promozionali: localizzazione, caratteristiche ed orari, date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche)

1. La localizzazione e le caratteristiche delle fiere promozionali sono quelle indicate nel Piano di cui il presente regolamento fa parte integrante.
2. Le caratteristiche di ogni singola fiera promozionale sono riportate nelle planimetrie in allegato al Piano comunale per l'esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche nelle quali sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero e la dislocazione dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - l'eventuale soggetto gestore.

ART. 32 (Affidamento dell'organizzazione e della gestione delle fiere promozionali)

1. Sono ammessi quali soggetti promotori e gestori delle fiere promozionali le Associazioni di Categoria del Commercio riconosciute dal CNEL, nonché i Centri Commerciali Naturali costituiti nel territorio comunale, CCIAA e Proloco.
2. Al soggetto promotore e gestore è affidata l'organizzazione e gestione dell'intera manifestazione ivi compresa l'ammissione degli operatori e la verifica del possesso dei requisiti morali, professionali, regolarità contributiva da parte dei medesimi, sotto la propria esclusiva responsabilità. Ai fini dell'ammissione degli operatori il soggetto promotore e gestore è tenuto all'espletamento di apposito bando pubblico con assegnazione, ai sensi dell'art.36, comma 2, L.R. 62/2018. Il soggetto promotore e gestore deve rilasciare al Comune specifica dichiarazione in ordine alla verifica sul possesso dei requisiti morali, professionali e della regolarità contributiva richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori ammessi a partecipare. Deve, inoltre essere garantito il rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria dell'area utilizzata, con specifico riferimento alla fornitura delle utenze e servizi igienici necessari.

TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO

ART. 33 (Posteggi Fuori Mercato: Individuazione, Localizzazione, caratteristiche ed orari)

1. La localizzazione e le caratteristiche dei posteggi fuori mercato sono quelle indicate nel piano di cui il presente regolamento fa parte integrante.
2. Le caratteristiche di ogni singolo posteggio fuori mercato sono riportate nelle planimetrie in allegato al Piano comunale per l'esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche, nella quali sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero e la dislocazione del posteggio.

TITOLO V - COMMERCIO ITINERANTE

ART. 34 (*Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante*)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

ART. 35 (*Divieto di svolgimento di commercio su aree pubbliche in forma itinerante*)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
 - per motivi di tutela ambientale lungo l'area demaniale degli arenili ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 36, nella fascia dunale e nelle pinete del territorio comunale per l'intero periodo dell'anno;
 - per motivi di salvaguardia dell'area avente valore storico artistico e per motivi di viabilità, anche pedonale, nel Centro Storico del Capoluogo e nei Centri Storici delle frazioni di Batignano, Istia e Montepescali per l'intero periodo dell'anno; a Roselle entro 100 metri dalla Terme Leopoldine e lungo la strada di accesso agli scavi archeologici;
 - per motivi di viabilità, anche pedonale, nel centro abitato del capoluogo per l'intero anno;
 - per motivi di viabilità, anche pedonale, all'interno dei centri abitati delle Frazioni di Marina, Principina a Mare e Alberese, nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno;
 - per motivi di viabilità, lungo le sedi stradali e pertinenze (fasce laterali, banchine, piazzole di sosta, etc...) della S.S. delle Collacchie, delle Provinciali della Trappola, del Pollino e Alberese, della via Grossetana – via Montecristo e Colonie in Marina di Grosseto, via del Delfino in Principina a Mare e via della Riforma in Rispeccia per l'intero periodo dell'anno.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è altresì vietato nei seguenti casi:
 - qualora l'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione dei servizi di interesse pubblico;
 - in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un km.

ART. 36 (*Commercio itinerante sulle aree demaniali degli arenili*)

“Per la tutela dell'ambiente, del patrimonio demaniale e dell'ordine pubblico, al fine di fornire un servizio agli utenti delle spiagge libere, il commercio itinerante sugli arenili è consentito nelle aree demaniali marittime prive di concessioni (dal confine con il Comune di Castiglione della Pescaia fino a Fiumara, e da dopo la concessione demaniale marittima attualmente intestata al Club Velico di Marina di Grosseto fino alla concessione demaniale marittima attualmente intestata al Bagno “Le Dune”, e dalla concessione demaniale marittima attualmente intestata al Bagno “Le Nazioni” fino alla prossimità della foce del fiume Ombrone), per la sola vendita di generi alimentari e per un numero massimo di sei operatori commerciali.

Per i sopra indicati tratti di spiaggia libera riguardanti il territorio di Principina a Mare che ricadono interamente all'interno del Parco Regionale della Maremma la vendita itinerante è praticabile per un

numero massimo di due operatori commerciali, dei massimo sei operatori selezionati, in base a metodi e criteri di turnazione che saranno disciplinati dal competente Settore.

Al fine di contemperare le esigenze commerciali con quelle naturalistico-ambientali, l'attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime degli arenili dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'accesso alle aree demaniali marittime deve avvenire, per ogni singolo operatore ammesso, con una sola macchina attrezzata per la conservazione dei prodotti (quale apposito piccolo frigorifero) a trazione elettrica identificata dal numero di matricola;
- nei 5 ml. dalla battigia è consentito il solo transito;
- la sosta per il tempo necessario alla vendita è consentita nelle sole aree che non sono già oggetto di concessione demaniale marittima;
- devono essere osservate tutte le prescrizioni riportate nell'ordinanza balneare in vigore per la relativa stagione balneare, nell'ordinanza dirigenziale riguardante la circolazione stradale in area demaniale marittima e dal vigente Regolamento comunale per la gestione del demanio marittimo.

Il Settore competente individua ogni anno, previo accertamento del numero massimo ammissibile sopra indicato e della permanenza delle condizioni e prescrizioni, i massimo sei operatori di commercio su area pubblica in forma itinerante (che, nel tratto di spiaggia libera riguardante il territorio di Principina a Mare, potranno essere al massimo soltanto due) abilitati per la stagione (dal 1° maggio al 31 ottobre) tramite procedura di evidenza pubblica.

La selezione sarà effettuata tenendo conto:

1. della maggiore anzianità maturata, anche in modo discontinuo rispetto alla data di inizio quale impresa attiva, dell'attività di commercio su area pubblica quale risulta dal registro delle imprese cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del ramo d'azienda medesimo: punti 2 per ogni sei mesi (o frazione) di esercizio dell'attività tra il periodo compreso tra la data d'iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche e la data di partecipazione al bando (data di scadenza per la presentazione delle domande) fino ad un massimo di 80 punti;
2. della maggiore professionalità acquisita dal numero di stagioni estive effettuate sul territorio nazionale nel commercio su area pubblica in forma itinerante di generi alimentari nelle aree demaniali marittime dimostrabile dai nulla osta/autorizzazioni rilasciate allo stesso partecipante alla selezione dalle Capitanerie di Porto e/o dagli uffici demaniali marittimi comunali: punti 1 per ogni stagione effettuata fino a un massimo di 20 punti;
3. che, a parità di punteggio complessivamente considerato, prevarrà l'ordine cronologico della domanda presentata per la procedura di evidenza pubblica.

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti morali, professionali e della regolarità contributiva (ai sensi e per gli effetti della L. R. Toscana n. 62/2018) sin dal momento della presentazione dell'istanza.

Solo se risultati idonei ed in graduatoria utile rispetto ai posti disponibili (max sei e ogni partecipante non potrà essere aggiudicatario per più di un posto, indipendentemente dalla titolarità di più autorizzazioni di commercio su aree pubbliche) prima dell'inizio dell'attività di vendita itinerante sarà necessario:

- ottenere autorizzazione per l'accesso e il transito da parte dell'ufficio Demanio Marittimo del Comune di Grosseto relativamente ai tratti di spiaggia libera ricadenti nel territorio di Marina di Grosseto;
- presentare all'ufficio Vincoli e Territorio Aperto del Comune di Grosseto la Valutazione di incidenza ambientale per il tratto di spiaggia ricompresa tra il confine con il Comune di Castiglione della Pescaia e Fiumara, in quanto sito Natura 2000 d'importanza regionale (SIR) - 112 Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto (IT A0012) in gran parte compreso nell'area contigua della Riserva Naturale Provinciale "Diaccia Botrona";

- ottenere nulla osta/autorizzazione dall'Ente Parco Regionale della Maremma relativamente al tratto di spiaggia compreso tra Principina a Mare e la prossimità della foce del fiume Ombrone previa presentazione della VincA (Valutazione d'incidenza Ambientale);
- presentare comunicazione di avvio/aggiornamento ai fini igienico sanitari ai sensi del Regolamento Comunitario 852/2004 tramite il portale del Suap on line del Comune di Grosseto.

Nel caso in cui, pur essendo stati risultati idonei ed in graduatoria utile rispetto ai posti disponibili, i soggetti interessati non provvedano a ottenere e a presentare quanto sopra riportato, entro e non oltre il 1 MAGGIO, gli stessi decadranno dalla graduatoria e saranno esclusi dall'ammissione nella procedura di selezione per l'anno successivo.

TITOLO VI – MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

ART. 37 (Autorizzazione)

1. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto discrezionale, qualora ritenute rispondenti alle proprie politiche di animazione, di promozione territoriale e di valorizzazione dei prodotti .

ART. 38 (Modalità)

1. Sono ammessi, quali soggetti promotori e gestori, le Associazioni di Categoria del Commercio riconosciute dal CNEL, dai Centri Commerciali Naturali costituiti nel territorio comunale, CCIAA, Pro Loco e Istituzione Le Mura.
2. Il soggetto promotore deve presentare all'Assessorato al Commercio un progetto indicante le finalità e le modalità di svolgimento della manifestazione comprensivo di una cartografia riportante l'ubicazione, le dimensioni e il numero dei posteggi nonché l'eventuale interesse e/o patrocinio dell'Amministrazione comunale alla manifestazione.
3. L'istanza deve essere presentata dal soggetto promotore almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa, a pena dell'inammissibilità della stessa.

ART. 39 (Responsabilità del soggetto organizzatore e gestore)

1. Il soggetto promotore e gestore assume l'organizzazione e la gestione dell'intera manifestazione e la relativa responsabilità. Il soggetto promotore e gestore deve rilasciare specifica dichiarazione in ordine alla verifica sul possesso dei requisiti morali, professionali e di regolarità contributiva richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori ammessi a partecipare.
2. Deve, inoltre, essere garantito il rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria dell'area utilizzata, con specifico riferimento alla fornitura delle utenze e servizi igienici necessari.

ART. 40 (Concessioni temporanee di commercio nell'ambito di manifestazioni a carattere non commerciale)

1. Agli organizzatori di manifestazioni a carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico, sociale, ecc., approvate dalla Giunta Comunale, è consentito altresì chiedere il rilascio di concessioni

temporanee di commercio a favore di soggetti iscritti nel registro delle imprese (commercianti, artigiani, imprenditori agricoli) e individuati dagli organizzatori medesimi.

2. La deliberazione di Giunta Comunale che approva la suddetta manifestazione dovrà prevedere la relativa appendice commerciale determinando il numero e la localizzazione dei posteggi.
3. La richiesta suddetta potrà essere sottoscritta dall'operatore individuato per l'esercizio dell'attività di vendita e dovrà essere corredata dal nulla osta del soggetto organizzatore e degli estremi dell'atto di concessione di suolo pubblico, qualora non vi provvedano direttamente gli organizzatori della manifestazione.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 41 (Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi)

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

ART. 42 (Tariffe per la concessione del suolo pubblico)

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.